



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di belle arti;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 luglio 2020, n. 287, con cui, nell'ambito del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate – Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo, è stato definito l'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello DAPL11 in “Cinema, Fotografia, Audiovisivo”;

**VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**VISTA** la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 994, con il quale “*a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, l'Istituto Modartech con sede a Pisa è autorizzata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la propria sede, del corso di seguito indicato e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello: Fashion Design (DAPL 06)*”;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale 1° febbraio 2021 prot. AOOSG MUR n. 1071, con la quale sono state dettate le “*indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022, n. 298, con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale 2 febbraio 2022, prot. SGMUR n. 102, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI);

**VISTA** la circolare ministeriale 28 dicembre 2023, prot. DGSINFS n. 25957, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

**VISTA** la circolare ministeriale 20 gennaio 2025, prot. DGSINFS 1329, con cui sono stati introdotti aggiornamenti alla circolare ministeriale 28 dicembre 2023, prot. DGSINFS n. 25957, per l'anno accademico 2025/2026;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI) ha chiesto l'autorizzazione ad attivare il corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL11) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

**VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI), relativa alla seduta del 20 febbraio 2025, con la quale è stata approvata la proposta di richiedere l'autorizzazione ad attivare il corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL11) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTA** la delibera del Consiglio Accademico dell'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI), di cui al verbale n. 02/2025 della seduta del 6 marzo 2025, con la quale è stata approvata la proposta di richiedere l'autorizzazione ad attivare il corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL11) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

**VISTA** la nota del 14 marzo 2025, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposta di attivazione del corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL11) non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

**VISTA** la nota del 14 marzo 2025, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato che le *“dichiarazioni rese e i documenti inseriti nell'istanza prodotta con la procedura CINECA (per il riscontro della conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel D.P.R. 212 del 8.7.2005 e D.M. n. 14 del 2018) per la richiesta di accreditamento del Triennio in Cinema e tecnologie audiovisive corrispondono al vero”*;

**VISTA** la delibera n. 148/2025/ OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha reso parere favorevole in merito al requisito della *“conformità all'ordinamento didattico”*, richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005, per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL 11) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

**VISTO** il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR nell'adunanza del 2 ottobre 2025, con la delibera n. 228, in merito al requisito *“dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare”* richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL 11) per l'anno accademico 2025/2026;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

**VISTO** l'anzidetto DM 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A allegata al medesimo decreto *“si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83”*;

**VISTO** l'anzidetto DM 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui *“i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto”*;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso accademico di cui alla predetta istanza;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI) ad attivare il corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL11) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

**DECRETA**

**Art. 1**



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e s.m.i., è autorizzata ad attivare il corso di diploma accademico di I livello in Cinema e tecnologie audiovisive (DAPL11).

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI), relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

### **Art. 4**

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 5**

L'Istituzione denominata Istituto Modartech di Pontedera (PI) è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*IL MINISTRO*  
*Sen. Anna Maria Bernini*